



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale




Consiglio regionale della Toscana (AOCRT)
Protocollo n. 0012756 del 26/10/2023
Fascicolo: LEX11_MOZ_1459;

26.10.2023 14:06:27 UTC
Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 17 Ottobre 2023

AOCRT Protocollo n. 0012756/26-10-2023



02.18.01
LEX XI
MOZ 1459

Al Presidente del Consiglio
della Regione Toscana

OGGETTO: Mozione “In merito alla piena attuazione della normativa relativa al fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- dopo lo sbarco degli Alleati in Normandia, nel giugno 1944, il fronte italiano diveniva secondario nella condotta di guerra degli anglo-americani, al punto che il lungo stazionamento delle operazioni sul nostro territorio determinò, come avvenuto anche in altri paesi europei, stragi e uccisioni singole di civili e partigiani trucidati al di fuori dello scontro armato, commesse da reparti tedeschi e della Repubblica Sociale Italiana in Italia dopo l’8 settembre 1943;
- la scia di sangue ebbe inizio con le prime uccisioni nel Meridione fino alle stragi della ritirata eseguite in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige nei giorni successivi alla liberazione; attualmente risultano censite 24445 vittime in 5884 episodi. (fonte: https://www.straginizifasciste.it/?page_id=349)

Rilevato che:

- i nuovi scenari geopolitici determinatisi a seguito della “guerra fredda” assegnavano alla Repubblica Federale di Germania un ruolo chiave all’interno dell’Alleanza atlantica costituitasi nel 1949 ed alla quale la “Germania dell’Ovest” avrebbe aderito nel 1955;
- in occasione degli incontri bilaterali italo-tedeschi svoltisi nel corso degli anni Cinquanta “Le questioni che impegnarono le diplomazie dei due paesi in maniera prioritaria (...) furono la soluzione del contenzioso post-bellico e la partecipazione del riarmo della Germania con l’accaparramento di provviste per l’industria bellica del nostro paese”; per queste ragioni “il primo e certamente prevalente interesse dell’Italia in quegli anni era quello di non incontrare durante le delicate trattative difficoltà scaturenti da altri questioni che avrebbero potuto pregiudicare gli esiti delle negoziazioni. (Fonte: Camera dei Deputati-Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Doc. XXIII n. 18-bis, Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, pg.201);

Ricordato che:

- l’articolo 77 del Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate (adottato a Parigi il 10 febbraio 1947), al comma 4 recitava: “Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell’Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l’Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell’8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra”;

-nel contesto internazionale sopra richiamato la questione sollevata dall'Italia nei confronti della Repubblica Federale Tedesca relativa alla richiesta di indennizzo in favore delle vittime del nazismo occupò l'agenda diplomatica dei due stati per alcuni anni; solo nel 1959 veniva stipulato un accordo tra il Presidente Segni e il Cancelliere Adenauer per una soluzione del contenzioso da effettuarsi entro il mese di aprile del 1960. (Fonte: Camera dei Deputati-Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Doc. XXIII n. 18-bis, Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, pg.202);

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 (Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961);

Considerato che in base all'Accordo italo-tedesco di Bonn del 1961 a fronte dell'esborso da parte della Germania di 40 milioni di marchi nei confronti dell'Italia, il Governo italiano procedeva a dichiarare definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, al pari di quelle delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Germania, o di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, e si impegnava altresì "a mantenere indenne la Repubblica federale tedesca da ogni eventuale azione o pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e le richieste suddette". (fonte: Giorgia Berrino, Considerazioni a margine della condanna della Repubblica federale tedesca per l'eccidio di Borgo Ticino (nota a Tribunale di Novara, sentenza del 31 gennaio 2022, n. 50), in "Il Piemonte delle Autonomie", 2022);

Richiamato, altresì, il Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 (Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste);

Ricordato che:

- nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, venivano ritrovati, in quello che è stato definito "l'armadio della vergogna", centinaia di fascicoli occultati contenenti denunce di crimini nazifascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale e che avevano causato circa 15.000 vittime;

- in conseguenza di tale occultamento le indagini, gli accertamenti e le istruttorie relative a molte delle stragi nazifasciste vedevano arrestare il proprio iter determinando responsabili, quanto incolpabili, ritardi nell'acquisizione delle prove e delle testimonianze per il naturale venire meno dei protagonisti, oltretutto nello svolgimento dei processi;

-con la Legge 15 maggio 2003, n. 107 veniva istituita (e successivamente prorogata con Legge 25 agosto 2004, n. 232) La Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti al fine di indagare sulle anomale archiviazioni "provvisorie" e sull'occultamento dei fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi; la Commissione, composta da quindici deputati e quindici senatori approvava la relazione finale l'8 febbraio 2006 (Doc. XXIII, n. 18)

Considerato che il ritrovamento del cosiddetto "armadio della vergogna" portava di nuovo all'attenzione dell'opinione pubblica la questione relativa alle misure di riparazione in favore delle vittime delle stragi nazifasciste delle quali era stata rinvenuta la documentazione negli archivi della Procura generale militare della Repubblica a Roma e di tutte le vittime di altre stragi simili perpetrate durante il secondo conflitto mondiale;

Ricordato che la Corte internazionale di giustizia de l'Aia con la sentenza del 3 febbraio 2012 aveva accolto il ricorso presentato da parte della Germania contro alcune sentenze di tribunali italiani che sancivano il diritto al risarcimento delle vittime di stragi commesse dal Reich tedesco negli anni 1943-1945 da parte della Repubblica Federale di Germania; alla base della decisione della Corte vi era il mancato riconoscimento da parte dell'Italia dell'immunità garantita alla Germania dal diritto internazionale per avere consentito la chiamata in giudizio della Germania in cause civili;

Ricordato, altresì, che:

-la Corte internazionale oltre ad avere confermato un principio del diritto internazionale, incoraggiava, tuttavia, i due paesi ad approfondire le modalità per giungere a definire, attraverso uno specifico accordo, un'intesa sui legittimi risarcimenti alle vittime, quale punto di partenza per procedere ad elaborare una memoria condivisa sui tragici avvenimenti del periodo 1943-1945;

-nel dicembre 2012 al termine dei lavori della Commissione storica congiunta (insediata nel 2009 dai governi italiano e tedesco con il mandato di elaborare un'analisi critica della storia e dell'esperienza comune durante la seconda guerra mondiale, così da contribuire alla "creazione di una nuova cultura della memoria"), il Governo della Repubblica Federale Tedesca si impegnavo a finanziare una serie di iniziative tese a valorizzare la storia e la memoria dei rapporti fra i due paesi nel corso del conflitto, con l'istituzione presso il Ministero federale degli affari esteri di un "Fondo italo-tedesco per il futuro";

Considerato che, pur a fronte dei progressi compiuti nel campo della "nuova cultura della memoria", la Repubblica Federale Tedesca è comunque giunta, nel 2022, a presentare una nuova istanza alla Corte Internazionale di Giustizia denunciando la mancata applicazione della sentenza del 3 febbraio 2012;

Considerato che, sebbene con sentenza n. 238 del 2014 la Corte costituzionale, a fronte di un'istanza di risarcimento avanzata da cittadini italiani deportati nei campi di lavoro tedeschi e respinta dalla Germania, stabiliva che lo Stato tedesco poteva essere portato in giudizio e condannato (in contrasto con la richiamata sentenza della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012), è, tuttavia, lo Stato italiano, nell'attesa dell'esito del nuovo procedimento avviato dalla Germania presso la CIG, ad istituire, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, mediante il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 7;

Considerato che l'articolo 43 del richiamato decreto-legge:

- al comma 1 stabilisce, che: "Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»;

-al comma 2 del medesimo articolo sancisce che: "Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 159/2023;

Considerato che:

- la richiamata Legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022 ha provveduto ad estendere al 27 ottobre 2022 il termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la Repubblica Federale di Germania per ottenere una sentenza di condanna nei confronti dello stato tedesco;

- il Parlamento, con legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del c.d. decreto Milleproroghe, ha esteso l'originario termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la Repubblica Federale di Germania fino al 28 giugno 2023;

Richiamato il decreto 28 giugno 2023 (Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945);

Considerato che il richiamato decreto 28 giugno 2023:

- all'articolo 2, comma 1, disciplina le condizioni e le modalità di accesso al fondo in favore delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità che, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 28 giugno 2023, soddisfino alternativamente una delle seguenti condizioni: